



Comune di Livorno Ferraris

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Attribuzioni e durata del mandato
- Art. 3 - Composizione
- Art. 4 - Presidente, Vicepresidente e Segretario
- Art. 5 - Gruppi di lavoro
- Art. 6 - Convocazione della Consulta
- Art. 7 - Prima riunione della Consulta
- Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 9 - Sede e risorse strumentali
- Art. 10 - Modifiche del regolamento
- Art. 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 **Istituzione**

1. Con il presente regolamento è istituita dal Comune di Livorno Ferraris la “*Consulta Giovanile Comunale*” (di seguito denominata “*Consulta*”) al fine di promuovere l’impegno civile e politico delle giovani generazioni, di favorire la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza alla comunità locale.

Art. 2 **Attribuzioni e durata del mandato**

1. La Consulta, nell’esercizio delle sue attribuzioni, è un organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale. È dotata di funzioni di impulso nei confronti dei citati organi comunali nelle materie riguardanti le politiche giovanili.
2. È inoltre strumento di stimolo e incoraggiamento nei confronti dei giovani ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina.
3. La Consulta, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
 - a) è strumento di conoscenza della realtà dei giovani e concorre alla definizione delle politiche giovanili in ambito comunale;
 - b) promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche ed incontri inerenti ai giovani e formula al riguardo pareri e proposte agli organi elettivi del Comune;
 - c) attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero, rapportandosi e favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - d) opera affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza attiva e di inclusione dei giovani nella realtà locale quali componenti fondamentali della comunità.
4. Il mandato della Consulta ha la stessa durata del mandato del Sindaco che la costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 5.

Art. 3 **Composizione**

1. La Consulta è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore da egli delegato alle politiche giovanili (ove nominato), che la presiede;
 - b) tre rappresentanti designati dal Consiglio Comunale tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni di cui due espressi dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
 - c) un rappresentante, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, per ogni gruppo giovanile (anche se costituito informalmente) che svolga attività sociali, culturali, ricreative e sportive rivolte ai giovani;
 - d) rappresentanti dei giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni interessati a dare il proprio contributo per lo sviluppo delle politiche giovanili in numero non superiore alle 15 unità.
2. Per far parte della Consulta, i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni devono risiedere nel Comune di Livorno Ferraris o, se non residenti, averne domicilio o frequenza per motivi lavorativi, professionali, di studio, di svago e tempo libero, culturali, affettivi e personali o per avervi avuto residenza in passato. Inoltre, non devono aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n.

313/2002, sono tenuti a darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti predetti, compresa l'età, devono essere posseduti al momento della candidatura.

3. Ai fini della costituzione della Consulta ogni gruppo giovanile interessato di cui al comma 1, lett. c), deve candidarsi per iscritto al Comune indicando il relativo rappresentante. Ogni gruppo può, in qualsiasi momento, sostituire il proprio rappresentante purché ne dia preventivamente informazione scritta al Comune.
4. Pari candidatura dovrà essere presentata dai rappresentanti dei giovani di cui al comma 1, lett. d). In questo caso, per il rispetto del limite delle 15 unità farà fede, come priorità, la data di acquisizione della candidatura al protocollo generale del Comune.
5. La Consulta, nella composizione di cui al comma 1, è formalmente costituita con provvedimento del Sindaco una volta acquisite le designazioni del Consiglio Comunale e le candidature dei gruppi giovanili e dei rappresentanti dei giovani. Nelle more di acquisizione di queste ultime candidature o in loro assenza la Consulta è costituita ed è validamente operante con i componenti di cui al comma 1, lett. a) e b).
6. Il Sindaco può inserire in ogni momento nella Consulta nuovi componenti dei gruppi giovanili e dei rappresentati dei giovani che dovessero candidarsi successivamente alla costituzione della Consulta stessa nel rispetto di quanto indicato nel comma 1, lett. c) e d), e nel comma 2.

Art. 4

Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente della Consulta è di diritto il Sindaco o l'Assessore da egli delegato alle politiche giovanili (ove nominato) che dura in carica per tutto il suo mandato.
2. Il Presidente coordina i lavori della Consulta, assume la rappresentanza formale della stessa, convoca e presiede le riunioni, nomina il Segretario tra i componenti della Consulta.
3. Il Vicepresidente è eletto dai componenti della Consulta nella prima riunione dopo la sua istituzione tra i componenti stessi della Consulta. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni. Egli dura in carica per tutto il mandato del Presidente.
4. Il Presidente può delegare al Vicepresidente tutte o parte delle sue attribuzioni in via temporanea o permanente.
5. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti della Consulta. Egli dura in carica per lo stesso periodo del Presidente che l'ha nominato. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare tra i componenti della Consulta chi lo sostituisce temporaneamente.
6. Il Segretario per ogni seduta della Consulta redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi che dovrà essere approvato dalla stessa Consulta nella seduta successiva.
7. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Essi devono riportare:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della seduta;
 - b) i nomi dei Consultori presenti e di quelli assenti;
 - c) l'oggetto della seduta e le determinazioni assunte;
 - d) gli esiti della votazione con l'indicazione degli astenuti, dei votanti a favore e di quelli contrari.

8. I verbali sono numerati progressivamente e custoditi dal Segretario. Alla fine di ogni anno i verbali sono consegnati dal Segretario al Servizio Affari Generali del Comune per l'archiviazione.

Art. 5

Gruppi di lavoro

1. All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche.
2. Detti gruppi si riuniscono autonomamente e, per il raggiungimento di determinati obiettivi individuati dalla Consulta, possono avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta stessa.
3. Le risultanze del lavoro svolto dai gruppi sono poi esaminate e sottoposte eventualmente a votazione nelle sedute della Consulta.

Art. 6

Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti della stessa.
2. La Consulta è convocata ordinariamente due volte all'anno (di norma a marzo e settembre) e in via straordinaria ogni volta che se ne rilevi la necessità.
3. La convocazione della Consulta in via ordinaria è comunicata ai componenti con almeno cinque giorni di anticipo dalla data della seduta mentre in via straordinaria è comunicata con almeno ventiquattrore di anticipo anche con avviso telefonico, sms, e-mail e simili.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti.
5. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente e ogni componente della Consulta può farvi inserire proprie proposte.
6. Il Presidente, su propria iniziativa o dietro richiesta della Consulta, può richiedere che alle sedute della Consulta medesima partecipino esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri e Assessori, Sindaco e funzionari comunali.

Art. 7

Prima riunione della Consulta

1. Il Sindaco o il suo delegato convoca la prima riunione della Consulta entro un mese dalla sua costituzione.

Art. 8

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà dei componenti.
2. In seconda convocazione le sedute si intendono valide se vi è la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Nei casi in cui il computo di cui ai commi precedenti conduca all'individuazione di una cifra decimale, l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore.
4. Le deliberazioni della Consulta sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, tale maggioranza è data dal numero di voti che, raddoppiato, supera di almeno un'unità il totale dei votanti.
5. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per gli organi elettivi comunali.

Art. 9 **Sede e risorse strumentali**

1. La sede della Consulta è presso il Palazzo Municipale.
2. La Consulta, per il suo funzionamento amministrativo e per le attività inerenti ai suoi fini istituzionali, si avvale del personale e delle attrezzature tecniche del Comune nei limiti delle relative disponibilità.

Art. 10 **Modifiche del regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

Art. 11 **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online unitamente alla deliberazione che lo approva. Lo stesso regolamento sarà depositato presso la segreteria comunale per dieci giorni consecutivi dopo che la deliberazione di approvazione sia diventata esecutiva ai sensi di legge. Il medesimo regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito, ai sensi dell'art. 51, comma 4, dello Statuto comunale.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderà espressamente abrogata la disciplina della Consulta approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2005. Gli organi eventualmente in carica, costituiti ai sensi della predetta disciplina, decadono dalla stessa data.